



# COMUNE DI ODERZO

CITTÀ ARCHEOLOGICA

(Provincia di Treviso)

<http://www.comune.oderzo.tv.it>



Oderzo, 7.10.2008

Al personale dipendente

E, p.c. All'Assessore al Personale  
Al Segretario Generale

## **OGGETTO: comunicazioni al personale dipendente**

### **Assenze per malattia**

Faccio seguito alla precedente mail in data 11.7.08 con la quale comunicavo al personale dipendente le novità introdotte dal D.L. 112/2008 in materia di malattia, riservandomi di comunicare maggiori dettagli dopo la conversione in legge del decreto, viste le incertezze interpretative.

Il D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e le circolari esplicative n. 7 e n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica hanno stabilito:

#### trattenuta

- Nei primi giorni di assenza per malattia è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. La trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni. Fanno eccezione:
  - Le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio;
  - Ricovero ospedaliero o day hospital e relativo periodo di convalescenza;
  - Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

L'ufficio personale con gli stipendi del mese di ottobre provvederà ad effettuare le trattenute per le malattie intervenute a decorrere dal 25.6.2008 (entrata in vigore della norma).

#### controlli

- L'amministrazione deve disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo sono dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. Pertanto il dipendente, in caso di assenza per malattia, **dovrà darne comunicazione all'ufficio personale entro le ore 9.00 del primo giorno di assenza**, oltre a far pervenire il certificato medico nei termini previsti dall'art. 21 CCNL 6.7.1995 (entro due giorni successivi all'inizio della malattia).

### **Computo assenze dal servizio ai fini della produttività collettiva**

L'art. 71 comma 5 del D.L. 112/08 prevede che le assenze dal servizio non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per:

- congedo maternità (compresa interdizione anticipata) e paternità;
- permessi per lutto, citazione a testimoniare, espletamento funzioni di giudice popolare;
- permessi per decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
- permessi per portatori di handicap.

E' quindi disapplicato, in quanto incompatibile con questa disciplina e per espressa disposizione del comma 6 dell'art. 71 del citato D.L., il comma 4 dell'art. 14 del CCDI che prevede una franchigia di 30 giorni ai fini del calcolo del compenso per la produttività.

### **Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici**

Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell'assenza sono:

- Permessi brevi (36 ore annue) soggetti a recupero;
- Assenza per malattia giustificata mediante certificato medico;
- Altri permessi, quali recupero straordinario;
- Ferie;
- Si ritiene inoltre che il dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, possa usufruire dei permessi di cui all'art. 19 comma 2 del CCNL del 6.7.1995 per motivi personali o familiari (3 giorni all'anno da fruire a giornate).

Nel caso di assenza per un giorno intero, quando ne ricorrano i presupposti, dovrà essere presentata giustificazione tramite certificato medico e verrà operata la trattenuta sulla retribuzione.

Non è compatibile con la nuova disciplina legislativa di cui all'art. 71 del D.L. 112/08 la previsione dell'art. 30 del CCDI che prevede una franchigia di 30 ore per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, che viene quindi disapplicata.

### **Calcolo ad ore dei permessi retribuiti**

L'art. 71 comma 4 del D.L. 112/08 stabilisce che quando i contratti collettivi vigenti prevedono l'alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa l'incidenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. In particolare questa disposizione si applica per:

- permessi in favore delle persone con handicap in situazione di gravità che possono usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito (senza contingente massimo) oppure di tre giorni mensili da fruire anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili (art. 19 comma 6 CCNL 6.7.1995). Nel caso in cui il dipendente opti per la fruizione del permesso in misura frazionata, se il permesso viene fruito ad es. in un giorno lavorativo di 9 ore, queste vengono scalate dal monte ore mensile a disposizione. Nel caso in cui invece opti per usufruire del permesso nella misura intera, cioè tre giorni consecutivi, non viene considerato il contingente orario a disposizione.
- permessi in favore di persone che assistono portatori di handicap in situazione di gravità che possono usufruire di tre giorni mensili da fruire anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili (art. 19 comma 6 CCNL 6.7.1995): valgono le considerazioni fatte nel punto precedente.

### **Controlli Corte dei Conti su contrattazione decentrata**

L'art. 67 commi da 8 a 12 del D.L. 112/08 prevede stringenti controlli da parte della Corte dei Conti, coadiuvata dall'organo di revisione interno, sulla contrattazione decentrata, volti ad accertare "oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche". "Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva".

In attesa di più approfondite verifiche viene sospesa l'erogazione dell'indennità di rischio al personale appartenente al servizio polizia municipale, in quanto, secondo quanto ritenuto dall'ARAN, il CCNL riconosce già al personale dell'area di vigilanza una specifica tutela economica attraverso l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 che vuole proprio remunerare anche lo specifico "rischio" connesso alle relative prestazioni.

### **Indennità di trasferta art. 22 CCDI**

La legge finanziaria del 2006 ha abrogato l'indennità di trasferta e quindi l'art. 22 comma 5 del CCDI è stato immediatamente disapplicato. Colgo l'occasione comunque per rammentare che il tempo di percorrenza eccedente il normale orario di servizio non può essere considerato come attività lavorativa e quindi non dà diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario o al recupero (art. 41 comma 2 lett. d) CCNL 14.9.2000).

### **Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo**

Queste casistiche non sono state contemplate dal D.L. 112/08, pertanto continuano ad applicarsi le disposizioni di settore:

- midollo osseo: permesso retribuito per le giornate di degenza per accertamenti, per il prelievo e giornate necessarie per il recupero;
- donazioni di sangue: permesso retribuito per l'intera giornata in cui viene effettuata la donazione.

L'ufficio personale darà applicazione fin da oggi a quanto sopra esposto, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento necessario (Rosa Cester tel. 214 – Gloriana Furlan tel. 217).

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

*Dott.ssa Monica Nobile*